TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 18 – 11 NOVEMBRE 2021

Riunione del giorno 10 novembre 2021

08.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA TESSERATA:

- **Sig.ra Nicol BERTOZZI**

TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

Collegio composto da:
Avv. Massimo Rosi - Presidente
Avv. Antonio Amato – Vicepresidente
Avv. Antonio Mennuni – Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

Bertozzi Nicol per la violazione degli artt. 8, 10 e 16 Statuto Fipav, 19 e 22 R.A.T., 74, 75 e 109 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI nonché della normativa che regola il Beach Volley come riportata nel manuale approvato con delibera federale del 20.12.2019 per aver partecipato in Maccarese (Roma) nei giorni 03.07.2021 e 04.07.2021 al Torneo AIBVC non organizzato né autorizzato dalla Fipav

All'udienza in modalità videoconferenza risultava collegato il sostituto procuratore federale Avv. Massimo Caravetta. Nessuno era presente per l'incolpata.
Il rappresentante della Procura illustrava i motivi del deferimento e ritenendo sussistere la responsabilità disciplinare chiedeva nei confronti dell'atleta Bertozzi Nicol la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

All'esito della discussione il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio, leggeva il dispositivo fissando in giorni dieci il termine per il deposito della sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento veniva incardinato dalla Procura a seguito di una segnalazione della Segreteria Generale dalla quale risultava che l'atleta Bertozzi Nicol aveva preso parte in Maccarese (Roma) nei giorni 03.07.2021 e 04.07.2021 al Torneo AIBVC non organizzato né autorizzato dalla Fipav. L'atleta non depositava alcuna memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'azione contestata all'atleta Bertozzi Nicol è quella di aver partecipato ad un torneo non organizzato né autorizzato dalla FIPAV.

Sul punto il RAT all'articolo 19 punto 2 lettera c) prevede che i tesserati hanno il dovere di non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB;

Il fatto è certo e non contestato. Inoltre il torneo organizzato dalla AIBVC oggetto dell'incolpazione non risulta sia stato autorizzato dalla FIPAV.

Alla responsabilità disciplinare consegue la sanzione come in dispositivo,

PQM

delibera di sanzionare l'atleta Bertozzi Nicol con la sospensione da ogni attività federale per mesi due.

Roma, 10 novembre 2021

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 11 novembre 2021